

# COMUNE DI EDOLO

## Provincia di Brescia

### Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione

#### Articolo 1

##### (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. le procedure comparative adottate dal Comune di EDOLO per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione.
2. Il presente regolamento non si applica:
  - a) agli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di supporto tecnico-amministrativo di cui all'art. 90 del D. Leg.vo n. 163/2006 ;
  - b) alle prestazioni di servizi per le quali si ricorre all'applicazione del codice degli appalti ovvero al regolamento per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia;
  - c) alle prestazioni di servizi professionali consistenti nella resa di servizi od adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a cio' deputati.

#### Articolo 2

##### (Competenza per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dal Responsabile del Servizio cui siano stati attribuiti i relativi fondi.
2. Il Responsabile del Servizio provvede altresì all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7.

#### Articolo 3

##### (Presupposti per il conferimento)

1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) deve essere preliminarmente accertata e/o attestata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione nel suo complesso;
  - c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
  - d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.
2. Le eventuali modifiche normative ai criteri sopra indicati sono recepite automaticamente nel presente regolamento.

#### Articolo 4

##### (Programmazione dei fabbisogni)

Il programma di cui all'art. 3, comma 55 della l. 244/2007, individua i progetti specifici ovvero le attività che, per loro natura o per la particolare situazione contingente in cui opera l'amministrazione, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 5

##### (Selezione dei collaboratori)

1. L'amministrazione seleziona i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 sulla base di idoneo *curriculum* ed eventuale successivo colloquio, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale indicati nel bando di selezione. A titolo esemplificativo il bando può prevedere titoli professionali, abilitazioni, esperienze di lavoro, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. Salvi i casi di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento, l'affidamento degli incarichi deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet, di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la facoltà per il Responsabile del Servizio di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione, in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Responsabile del Servizio approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.
3. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
  - a) l'indicazione delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento con la precisazione dell'importo del compenso e della durata della prestazione;
  - b) l'indicazione del termine di presentazione delle domande di partecipazione, corredate dai relativi "curricula" di norma non inferiore a 15 giorni riducibili fino a 7 giorni in caso di motivata urgenza anche derivante dalla necessità di rispettare termini per la presentazione di progetti e/o la presentazione di domande e/o documentazione per il conseguimento di contributi;
  - c) i criteri di massima utilizzati dall'amministrazione per effettuare la selezione e le modalità della stessa;
  - d) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.
4. La selezione di cui al presente articolo è alternativa alle procedure selettive di natura comparata che utilizzano come criterio di selezione l'elemento prezzo. Queste ultime saranno disciplinate dal regolamento sui lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia.

#### **Articolo 6**

##### **(Valutazione delle domande di partecipazione)**

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono esaminate dal Responsabile di cui all'articolo 2, e questo ultimo potrà, se ritenuto necessario, invitare i candidati a sostenere apposito colloquio professionale/motivazionale in con le modalità che dovranno essere indicate nel bando di selezione.
2. La scelta finale dovrà in ogni caso recare adeguata motivazione.

#### **Articolo 7**

##### **(Disciplinare d'incarico)**

1. Gli incarichi sono formalizzati con apposito disciplinare.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere almeno i seguenti elementi:
  - durata;
  - luogo in cui viene svolto;
  - oggetto della prestazione;
  - modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
  - compenso;
  - sanzioni;
  - condizioni di recesso dell'ente e del professionista incaricato.

#### **Articolo 8**

##### **(Conferimento di incarichi di collaborazione senza esperimento di procedura comparativa)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 il Responsabile di cui all'art. 2 può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) per attività comportanti prestazioni non comparabili di natura artistica, culturale o editoriali, in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - b) per gli incarichi di importo complessivo inferiore ad euro 5.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
  - c) per il rinnovo e/o la proroga di incarichi già conferiti dall'amministrazione, purchè tale possibilità sia espressamente contemplata nel bando di cui all'art. 5 di questo regolamento, fermo restando la programmazione annuale.

### **Articolo 9**

#### **(Pubblicità e verifiche conclusive)**

1. Gli incarichi di collaborazione, affidati a soggetti esterni, conferiti ai sensi del presente regolamento sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione Comunale con l'indicazione dei soggetti percettori, delle ragioni dell'incarico e dell'ammontare pattuito e sono sottoposti alla verifica conclusiva del conseguimento degli obiettivi previsti dal disciplinare di incarico da parte del responsabile del servizio.